



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 5

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

Roma, 26 giugno 2112

prot. n. 18297

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

e, p.c.

All'Automobile Club d'Italia
Direzione Centrale Servizi Delegati
Ufficio Normativa e Controllo
Via Magenta, 5
00185 ROMA
c.a. Dott.ssa Francesca Zampa

All'U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
ROMA

Alla CONFARCA
Via Laurentina, 569
ROMA

OGGETTO: Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Circolare prot. n. 4298 del 16 febbraio 2012. Chiarimenti.

In merito alle disposizioni contenute nella circolare in oggetto, si è avuto modo di constatare la sussistenza di dubbi interpretativi in ordine alla necessità che, al fine del perfezionamento del procedimento di radiazione dal PRA dei veicoli già esportati all'estero ed ivi reimmatricolati, sia sempre necessaria la restituzione delle targhe italiane ovvero, in alternativa, sia sempre necessaria l'attestazione dell'autorità estera circa l'avvenuto ritiro delle targhe stesse.

Al riguardo, si chiarisce che:

1. per i veicoli radiati successivamente alla loro esportazione in altri Paesi U.E., la restituzione delle targhe italiane non costituisce un adempimento necessario al fine del perfezionamento del procedimento di radiazione; inoltre, trovando applicazione le disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/CE, non ricorre nemmeno la necessità di espressa attestazione, da parte delle autorità estere, circa l'avvenuto ritiro delle targhe stesse; peraltro, si rammenta che questa Amministrazione partecipa al sistema EUCARIS, e pertanto le autorità di polizia internazionale sono sempre poste in grado di acquisire le informazioni necessarie per sanzionare eventuali azioni illecite nell'utilizzo di targhe radiate;
2. per i veicoli radiati successivamente alla loro esportazione in altri Paesi extraU.E., si ritiene che anche in tal caso la restituzione delle targhe italiane non costituisca un adempimento necessario al fine del perfezionamento del procedimento di radiazione, e che non ricorra nemmeno la necessità di espressa attestazione, da parte delle autorità estere, circa l'avvenuto ritiro delle targhe le quali, a seguito della radiazione, perdono comunque ogni validità legale.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)

MN